

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: guardie.wwf.ch@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: [via@pec.regione.abruzzo.it](mailto:via@pec.regione.abruzzo.it)

CC:

Ricevuto il: 02/11/2015 03:45 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni in critica progetto Piattaforma Tecnologica per la Generazione e il Recupero di Energia da Combustibili Alternativi ? From Waste To Energy-località Brecciaio -Colle Campit

[centrale pirogassificatore brecciaio lanciano.pdf\(617528\)](#)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Stampa](#) [Cancella](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

In allegato alla presente le Osservazioni in critica progetto Piattaforma Tecnologica per la Generazione e il Recupero di Energia da Combustibili Alternativi ? From Waste To Energy-,località Brecciaio -Colle Campitelli- Lanciano. Cordiali saluti Arduini Fabrizia Presidente Associazione WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus

REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO
- 3 NOV. 2015	VISTO ARRIVARE - 3 NOV. 2015
Prot. N. RA/2759.80	SERVIZIO ..... RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

precolite Bernardi  
SRA





**for a living planet®**



**Centro Italiano di Studi e di Documentazione  
sugli Abeti Mediterranei**  
Anagrafe Naz. delle Ricerche - codice 90781018  
C.da Santa Liberata, 1  
66040 Rosello (CH)  
Tel. e Fax: 0872.948444  
Email. [cisdam@tin.it](mailto:cisdam@tin.it)

**Istituto Abruzzese Aree Protette**  
Via S.S. Adriatica sud, 87  
66022 Fossacesia (CH)  
Cod. Fisc. 91096830681  
Mob. 339.1040613 – Fax. 0872.608696  
Email. [istitutoabruzzeseareeprotette@gmail.com](mailto:istitutoabruzzeseareeprotette@gmail.com)  
PEC. [iaap@pec.it](mailto:iaap@pec.it)

### **WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus**

c/o Centro Servizi per il Volontariato  
Via Ortona, snc - 66034 Lanciano (Ch)  
Tel: +39 333 9438808 ; Fax : +39 0872 719406  
C.F. 90026860693  
e-mail: [zonafrentana@wwf.it](mailto:zonafrentana@wwf.it)  
web: [www.wwf.it/abruzzo](http://www.wwf.it/abruzzo)  
PEC: [guardie.wwf.ch@pec.it](mailto:guardie.wwf.ch@pec.it)  
webblog: <http://icolibri.blogspot.com>

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO  
E POLITICHE AMBIENTALI**

– Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio  
– e Valutazione Ambientale -

– Via L. Da Vinci n. 6 – 67100 L'Aquila

via Leonardo Da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila

*Posta elettronica certificata [via@pec.regione.abruzzo.it](mailto:via@pec.regione.abruzzo.it)*

### **Oggetto:**

**Osservazioni in critica progetto Piattaforma Tecnologica per la Generazione e il Recupero di Energia da Combustibili Alternativi – From Waste To Energy-, il complesso produttivo occuperà un area complessiva di -17.100m2- in località Brecciaio -Colle Campitelli- Lanciano**



(CH), e produrrà energia elettrica partendo dalla frazione dei rifiuti secca-non riciclabile pari a 4,990MW. Stoccherà 33.000 t/a di rifiuto solido secco - Plasmix CER 19 12 04/02/06 , materiale misto CER 19 12 12, rifiuti combustibili CER 19 12 10-. La società proponente è la Camillo Marcantonio SAS.

### **Premessa**

La proposta progettuale in esame si pone in relazione con quanto attiene la gestione dei rifiuti, la produzione di energia, la salute umana e la conservazione della biodiversità.

In tali ambiti la pianificazione pubblica e le decisioni che le Amministrazioni pubbliche devono prendere hanno come obbligo quello di anteporre il bene comune e l'interesse generale rispetto agli interessi economici privati di singoli.

Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti la direttiva 98/2008/CE, che spesso viene citata per giustificare la scelta della termodistruzione dei rifiuti, prevede in realtà tutt'altro, proponendo una precisa gerarchia degli interventi, con al primo posto la riduzione dei rifiuti, quindi il riutilizzo, il riciclaggio e soltanto all'ultimo posto, come estrema ratio, la destinazione ad altri scopi come il recupero energetico o lo smaltimento.

Le buone pratiche nel campo della gestione dei rifiuti sono note da tempo. Bisogna spingere sulla riduzione alla fonte, eliminando ad esempio gli imballaggi inutili, valorizzando la vendita con il riutilizzo del contenitore (come ad esempio per detersivi o prodotti analoghi, o con l'acqua e le bibite "alla spina"), tornando là dove possibile al vuoto a rendere e allungando la vita media dei prodotti. Dopo la riduzione alla fonte e il riuso c'è il riciclo, sul quale molte amministrazioni comunali hanno efficacemente scommesso. Alla fine di questo processo virtuoso ci sono gli impianti TMB che con un trattamento a freddo riducono ulteriormente la parte non riciclabile. Ci sono insomma, in Abruzzo come altrove in Italia, tutti gli strumenti per ridurre davvero al minimo i volumi residui, da destinare a discariche controllate escludendo il ricorso alla termodistruzione, sia essa con recupero di energia o no.

La termodistruzione dei rifiuti non significa farli scomparire, ma trasformarli in qualcos'altro, concetto egregiamente espresso da una legge elementare della fisica, quella sulla Conservazione della Massa: nulla si crea, nulla si distrugge tutto si trasforma -*Lavoisier*-.

Nel recentissimo Position Paper della Sezione italiana dell'ISDE (International Society of Doctors for Environment), "La gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani" del 12 agosto 2015, si evince che dal punto di vista sanitario, la termodistruzione è senza dubbio il peggior modo di trattare i rifiuti, perché ne riduce solo il volume. Per di più, questa metodica da un solo tipo di scarto ne genera tre (aeriformi, liquidi, solidi), ciascuno dei quali contenente sostanze tossiche, mutagene e cancerogene in percentuali diverse a seconda della tipologia di termodistruzione utilizzata, ma sempre presente. A loro volta, le frazioni liquide e solide devono essere smaltite, mentre quella aeriforme viene direttamente smaltita nell'atmosfera, che viene così trasformata in una sorta di discarica per rifiuti speciali pericolosi.

La certificazione di un incremento del rischio sanitario per i residenti nei territori limitrofi agli inceneritori e agli impianti di termodistruzione dei rifiuti deriva anche, oltre che da studi internazionali, da ampi studi nazionali (ad esempio lo studio ERAS Lazio, lo studio Monitor), condotti da autorevoli enti pubblici (Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Nazionale della regione Lazio, Arpa Lazio, Regione Emilia Romagna, ARPA Emilia Romagna).

L'incenerimento non è conveniente neppure dal punto di vista dei risultati. Una discreta raccolta differenziata può ragionevolmente ridurre al 30% o anche a meno la parte residuale dei rifiuti da destinare alla discarica.



Quadro di Riferimento Programmatico:

Decreto Legislativo 155/2012 che, tra le sue finalità, prevede di

**"mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona e migliorarla negli altri casi".**


Quindi l'autorizzazione è strettamente connessa alla dimostrazione che il progetto **"mantiene la qualità dell'aria ambiente, laddove buona e la migliora negli altri casi"**. Il saldo complessivo quindi deve essere pari a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2.

Orbene, l'esposizione da parte della proponente riguardo il Piano Programmatico, ma non solo, sembra più un semplice sciorinamento di normative, avulse dal contesto in oggetto, con l'unico intento a parer nostro di far "quadrare i conti". Di seguito alcuni esempi:

#### Normativa Regionale:

Si ricorda a codesta commissione di Valutazione che la Lr.45 del 19/12/2000, in attuazione del D.Lgs 152/06 art.44 parla di **massimo recupero dei rifiuti**, fissando una quota del **55%**, e come la stessa proponente recita, in termini regionali il recupero è fermo ad un **35%**, quindi è elementare dedurre che un progetto del genere farebbe fare un salto indietro a detta normativa.

PSR- Aree agricole di interesse, nella tabella a pg.25 si legge che l'area non è sita in zona di particolare interesse agricolo, poi osserva che è in area IGT Colline Frentane. Aggiungiamo che la denominazione Colline Frentane, è iscritta nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con **D.M. 7 maggio 2004**, e successivi aggiornamenti, riportati nel disciplinare. Il suddetto valore economico è inoltre tutelato ed espresso dal titolo VII art. 68 della **L.R. N18/1983** **"È fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, frutticola, fioricola ed olivicola"**. A riguardo c'è anche la politica di sviluppo rurale, che a livello europeo pone come obiettivo specifico **la conservazione delle aree agricole ad alto valore naturale-art.22 del regolamento EU 1257/99**, recepito dal PSR regionale nel suo piano triennale 2007-2013.



Nel nuovo PSR-2014/2020- tra gli obiettivi c'è la salvaguardia della qualità ecologica e paesaggistica del territorio rurale<sup>1</sup>, con le conseguenti pratiche sostenibili e conservative, e priorità.


Inoltre la suddetta area nel P.R.P -Piano Paesistico Regionale- è in zona B1 poiché rientra nell'ambito " Fiumi Sangro-Aventino" definita dal articolo 68 un area con contenuti rilevanti dal

<sup>1</sup> CCI 2014IT06RDRP001-PSR- ultima modifica del 6/10/2015 pg.84 cap.4.2.14 -F14-



punto di vista agricolo. Il fatto che è un'area a trasformabilità mirata, è anche motivo che il suddetto impianto debba essere sottoposto a VIA.

PRG- La proponente fa un notevole sforzo nell'illustrare il PRG attraverso le NTA, partendo dall'art.69, per concludere che in quell'area è possibile installare attività per la produzione di energia rinnovabile a carattere alternativo, solo perchè l'area ricade nella Zona integrata di sviluppo strategico del fondo valle Sangro, e chiaramente prevede attività anche meno impattanti, e a rigor di logica, in specie quell'area ricadente tra due SIC. Infatti l'art.69 al comma 1, letteralmente recita: *"..tale area nasce per qualificare gli impianti produttivi esistenti, a sostegno di programmi integrati alle attività produttive dell'Agglomerato industriale di Atessa, ed in particolare di sviluppo di attività fieristiche, espositive, congressuali, direzionali, ricettive e per la logistica delle merci, oltre che per attività produttive, con priorità ai trasferimenti dall'agglomerato di Lanciano centro, ed infine per attività ricreative...".* Tanto più che nel PRP -Piano Paesistico Regionale- quell'area ricade in zona B1 che è a trasformabilità mirata. Parliamo di un impianto che anche se normativamente parlando non è assimilato ad un vero e proprio inceneritore, è sempre un impianto che attraverso la pirolisi è comunque un processo di combustione e quindi di immissione in atmosfera di tutta una serie di sostanze aerodisperse – trattamento termico di sostanze a basso contenuto d'acqua (<15%) ad alte temperature (tra i 200° e gli 800°) in assenza di ossigeno, che produrrà syngas, combustibile (synoil) e carbone (char)-. Il synoil e il char verranno portati in discariche apposite o a cementifici, quindi un impianto che a sua volta genererà rifiuti.



Non è un caso che lo stesso comune di Lanciano, è palesemente contrario al suddetto progetto. Anche nel illustrare i diversi strumenti pianificatori regionali comunali e provinciali, la proponente conferma quanto sopra detto: il suddetto Piano Programmatico non è commisurato ai fini di uno Studio di Impatto Ambientale così come richiesto dalla normativa di riferimento, il D.Lgs 152/06. In conclusione, per quanto riguarda anche la provincia, nel P.T.C.P. L'indicazione dell'area in questione, rientra nell'area del Consorzio Asi-Sangro: area verde "Attrezzata e di Rispetto" anche se la proponente precisa che in tale area non vi sono prescrizioni per questo tipo di impianti, il quadro normativo come sin qui illustrato dalle scriventi -PSR, PRG, PPR e P.T.C.P.- parla chiaro, bisogna veramente arrampicarsi sugli specchi, per scrivere che l'area scelta dalla Marcantonio per la piattaforma tecnologica, sia un'area idonea a questo genere di attività. Aggiungiamo che tale "destinazione" andrebbe a compromettere un organico sviluppo sinergico dell'area del fondovalle Sangro, soprattutto nell'ottica dell'attrezzamento a servizi della zona industriale di atessa "servizi complementari al nucleo industriale di atessa", in un'ottica di progetto unitario tra la sponda di atessa ed il prospiciente ambito di lanciano.

## VINCA

Ricordiamo brevemente che la Rete Natura 2000, è costituita ai sensi della Direttiva "Habitat" dai Siti di Importanza Comunitari (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli"; e l'area in oggetto è sita tra 2 SIC- IT7140112 "Bosco di Mozzagrogna" che dista solo un km dall'area in oggetto, e IT7140215 "Lago di Serranella".

La proponente asserisce che l'area interessata non ricade all'interno di un sito Natura 2000, dimostrando una certa superficialità a riguardo, poiché è nozione elementare che in natura tutto è connesso, e non è sufficiente non gravitare in determinate zone per arrecare "danno". Come è noto, la Direttiva Habitat 92/43/CEE prescrive tassativamente all'articolo 6 comma 3 che: "Qualsiasi



*piano progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, **forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo***" La valutazione di incidenza in Italia è disciplinata dall'art.5 del D.P.R. 357/1997 e successive modifiche, il comma 3 dell'art.5 impone di sottoporre a valutazione qualsiasi intervento da realizzare che non sia di gestione conservativa del sito Natura 2000, **anche se non ricompreso nel sito stesso**, ma sia localizzato in un'area relativamente prossima al sito stesso<sup>2</sup>. Il TAR Veneto nella sentenza del 18/12/2007 n.4027, ha puntualizzato come il vigente art.5 del DPR 357/97 stabilisce al III° comma per interventi che possano avere incidenze significative *"...ai fini della valutazione di incidenza, **uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possano avere sul sito**"* La norma chiaramente non pone alcun limite particolare, nel senso che affatto richiesto che l'intervento in questione sia iscritto nel sito, e non possa essere invece semplicemente destinato ad un'area relativamente prossima a quello, considerato anche il suo contenuto. D'altro canto, la richiesta di uno studio di incidenza ha, per l'appunto, la finalità di stabilire se l'intervento abbia in concreto un effetto significativo, ed eventualmente quale: non se ne presuppone invece ex ante l'esistenza. (cfr.T.A.R. Puglia, Bari sez.1, sentenza del 2/04/2009, n.785). Anche il Consiglio di Stato in numerose decisioni, come la n.6832 del 11/07/2006, o la VI, n.1102/2005, ha ribadito l'assoluta necessità di valutare l'intervento con le misure di conservazione del sito Natura 2000.

Quindi una giurisprudenza più che consolidata sia a livello nazionale che comunitaria, ha ripetutamente affermato il carattere necessario della valutazione di incidenza: *" La giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, sulla scorta di quanto previsto dalla direttiva 92/43, sottolinea che deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La stessa giurisprudenza precisa, in proposito, che requisito base della valutazione è che il piano o progetto sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato e che, in considerazione del principio di precauzione, tale pregiudizio sussiste in tutti i casi in cui non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato "* (Corte di Giustizia CE, Sez.II, 10 gennaio 2006 n.98; id.29 gennaio 2004 n.209; Consiglio di Stato, Sez.IV, 22 luglio 2005 n. 3917; Consiglio di Stato, Sez.IV, 5 maggio 2006 n. 5328)<sup>3</sup>.

Nel capitolo "Possibili incidenze sulle componenti naturali e Rete Natura 2000", si evidenzierà ulteriormente tale aspetto.

## **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**

Leggendo il Piano Progettuale, è evidente che detto impianto ha rilevanti impatti visivi, con il grande capannone che presenta diverse altezze a seconda dei corpi, che vanno da 8 a 12,5 metri, e il camino di 18 metri camino E2-, l'area occupata da detto capannone è di 4.610 m2. , inoltre un'altra struttura visibile è il silos dove verrà conferito il pellet, e sarà alto 12,5 metri per una superficie quadrata di 275 m2, e la torcia di emergenza -camino E3-che secondo la tabella a pg.123 è alto ben 85 mt dal piano campagna. Un impianto che andrà a compromettere pesantemente il paesaggio di quell'area.

2 Da [WWW.dirittoambiente.com](http://WWW.dirittoambiente.com) dott.sa Valentina Stefutti 2013

3 Da [WWW.dirittoambiente.com](http://WWW.dirittoambiente.com) dott.sa Valentina Stefutti 2013



Come sappiamo a livello comunitario, la migliore politica ecologica **consiste nell'evitare fin dall'inizio i guasti ambientali**, tenendo conto, di tutti i processi tecnici di programmazione e decisione che **interessarono l'area in divenire**. La **Convenzione Europea sul Paesaggio - Firenze 20/10/2000- ripresa dalla legislazione nazionale con il D.L. n.42 del 22/01/2004**, nella quale il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di paesaggio: il supremo Organo di giustizia amministrativa italiana ha ribadito (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222) che il paesaggio – nel nostro Ordinamento – è **bene primario e assoluto**. **La tutela del paesaggio è quindi prevalente su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante, sia di carattere pubblico che privato**. Sempre dal Consiglio di Stato, un'altra sentenza la n.3652/2015, "... **la tutela del paesaggio non può essere subordinata ad altri interessi...**" L'indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio per la particolare dignità data dall'essere iscritta dall'art.9 Cost. tra i principi fondamentali della Repubblica, è stata del resto più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 5 maggio 1986, n. 182; 10 ottobre 1998, n. 302; 19 ottobre 1992, n. 393; 12 febbraio 1996, n. 2; 28 giugno 2004, n. 196; 29 ottobre 2009, n. 272; 23 novembre 2011, n. 309) sia di questo Consiglio di Stato (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 3 luglio 2012, n. 3893; VI, 18 aprile 2011, n. 2378; 22 settembre 2014, n. 4775).;

Infatti sotto il profilo costituzionale l'art. 9 Cost. introduce la tutela del "paesaggio" tra le disposizioni fondamentali. "Il concetto non va però limitato al significato meramente estetico di "bellezza naturale" ma deve essere considerato come bene "primario" ed "assoluto", in quanto abbraccia l'insieme "dei valori inerenti il territorio" concernenti l'ambiente, l'eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono". (F.Albanese).

### **Aria**

A pg. 108 dello SIA, la proponente tiene a precisare che le immissioni saranno al di sotto di quelle consentite, parliamo di polveri, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>. Orbene, il WWF Abruzzo ha già diffidato la Regione Abruzzo a concedere nuove autorizzazioni alle emissioni in atmosfera a causa delle perduranti e gravissime inadempienze circa il rispetto del Piano della Qualità dell'Aria approvato nel 2007 dalla Regione stessa (assenza del catasto delle emissioni; assenza dei monitoraggi previsti dal piano come PM<sub>2.5</sub> e metalli, IPA ecc.). Tenuto conto che il Decreto 152/2006 e ss.mm.ii. prevede espressamente che nel rilascio di nuove autorizzazioni gli enti devono procedere a valutare la qualità dell'aria ambiente circostante all'impianto in progetto, considerato che la Regione Abruzzo e gli enti competenti non solo non stanno mettendo in campo quelle politiche e quegli interventi di riduzione dell'inquinamento dell'aria previste dallo stesso Piano regionale della Qualità dell'Aria ma stanno contribuendo ad aggravare il carico antropico attraverso l'autorizzazione di nuovi insediamenti. Riteniamo grave ed omissivo dare autorizzazioni al buio sino a quando codesta regione, non ottemperi alle macroscopiche lacune brevemente enunciate.

Detto questo, l'area in questione nel PRG, è all'interno di una generica area denominata Zona Integrata di sviluppo strategico del fondo valle Sangro, che a sua volta nel PRP è in zona B1- a trasformabilità mirata-, difatti detta zona non gravita all'interno della zona industriale artigianale e le conseguenti infrastrutturazioni, così come le NTA del PRG individua con l'articolo 64 -Zona di piccola Industria e artigianato produttivo-, detta area naturalmente come indicato nella misura MD3 del Piano Regionale dell'Aria non è nemmeno nella zona area produttive dismesse. Pertanto l'impianto proposto dalla



Marcantonio S.A.S, è in contrasto con la misura MD3 del Piano della Qualità dell'Aria con i suoi 2 punti emissivi principali -Camino E1, Camino E2- e quello di emergenza per la termodistruzione del Syngas in caso di emergenza -camino E3- :

**“Divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infratruturate nell’ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n; 152, ad eccezione degli impianti e delle attività (Sox, NOx, CO2, PM10) di cui all’art.272 comma 1e 2”**

*Detto piano ha la finalità di:* conseguire un miglioramento in riferimento alle problematiche globali quali la produzione di gas serra, in un ottica di miglioramento, di risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento, il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio.

Gravissimo la non stima dell'impatto del traffico veicolare, che dovrebbe far parte del bilancio di materia globale riguardo le emissioni, visto che parliamo di trasporto di ben 33.000t/a andata e ritorno, e prendendo per buono quanto scritto dalla proponente a pg.145 dove stima un flusso di 10/15 grandi automezzi, parliamo quindi all'incirca di 4000 grossi automezzi in andata, e 4000 al ritorno anno, considerando anche il conferimento in discarica e ai cementifici del Synoil e del Char.

### **Vincolo Idrogeologico**

Dalla carta del nuovo piano paesistico regionale l'area è **sottoposta a vincolo idrogeologico** ai sensi del 1923. Siccome l'art.30 della L.R. 3/2014 espressamente dice che "Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)", non si capisce come si sia potuta fare una certificazione di esclusione da detto vincolo da parte del Ufficio tutela e patrimonio boschivo-.

### **Possibili incidenze sulle componenti naturali e Rete Natura 2000**

Nel presente documento si prendono in esame, rispetto a quanto riportato nello studio di impatto ambientale dal proponente la realizzazione della piattaforma tecnologica per la generazione e il recupero di energia da combustibili alternativi, in modo particolare, le possibili interazioni dell'opera rispetto alle componenti naturali, flora, fauna e habitat, con particolare attenzione alle specie e agli habitat di importanza comunitaria riferibili alla rete Natura 2000.

Le considerazioni in merito sono stata sviluppare rispetto a quanto dichiarato e a quanto desumibile dalle informazioni riportate nello stesso studio rispetto anche alla conoscenza dei luoghi e alle attività in corso da parte delle scriventi associazioni, nonché degli studi effettuati per la definizione dei Piani di Gestione dei SIC IT7140112 "Bosco di Mozzagrogna" e IT7140215 "Lago di Serranella e Colline di Guarenna" e delle osservazioni relative al limitrofo lago di cava a monte della provinciale Atessa-Lanciano in sinistra idrografica del fiume Sangro.

**Si rileva come mancante la parte relativa alla flora e alla fauna, come indicato e richiesto dalle linee guida della Regione Abruzzo per la redazione degli studi di impatto ambientale, nonché ovviamente dallo stesso D.Lgs 4/2008.**

Lacunosamente e parzialmente viene sviluppata una trattazione minimale e non approfondita rispetto solo alle specie e gli habitat riportati nella scheda relativa al vicino SIC IT7140112 senza considerare per niente: le specie e gli habitat riportati nel Piano di Gestione dello Stesso (presente e



scaricabile on-line dal sito istituzionale del Comune di Mozzagrogna), le specie e gli habitat del SIC IT7140215, quelle presenti nel limitrofo laghetto di cava prossimo alla strada provinciale Atessa-Lanciano, nonché le altre emergenze presenti tra i due SIC (in particolare l'avifauna di cui la presenza è certificata anche dalle segnalazioni presenti sul sito ornitho.it – per es. cfr. Artizzu, Cericola, De Sanctis, Natale, Pellegrini, Pinchera, Rotondo, etc).

La mancanza di approfondimento appare ancora di più significativa e preoccupante vista la vicinanza del sito di progetto a zone di importanza e rilevanza comunitario con presenza di specie accertata e documentata afferenti all'Allegato I della Direttiva Uccelli, nonché in Allegato II e IV della Direttiva Habitat specie per le quali la Regione Abruzzo e l'Italia hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni comunitaria per raggiungere gli obiettivi di conservazione fissati e derivanti da impegni presi dall'Unione Europea a livello mondiale.

**Si rivela altresì la completa mancanza di uno studio atto a poter valutare l'incidenza del progetto sugli obiettivi di conservazione in generale e per le specie ed habitat di interesse comunitario presenti nei SIC IT7140112 e IT7140215, nonché nel su menzionato laghetto di cava dove sono state censite ben 30 specie di interesse comunitario (Pellegrini Mr.; Pinchera F. 2015) in Allegato I della Direttiva Uccelli.**

**Si ritiene che il progetto dovesse essere sottoposto, oltre alla procedura di VIA, necessariamente alla procedura di VINCA Regionale in quanto potenzialmente incidente su specie ed habitat di interesse comunitario presenti su più SIC della rete Natura 2000 e riguardanti più Comuni.**

I presupposti “non effetti” dichiarati dal proponente devono comunque essere sviluppati e analizzati, ma soprattutto sostenuti sulla base di studi e monitoraggi di cui debbono essere riportati dati e riferimenti all'interno di un documento che abbia valenza scientifica e possibilità di verifica e replicabilità e riscontro.

Vista la natura del progetto, non derivante dall'attuazione del Piano di Gestione elaborati per i SIC di cui sopra e vista la potenzialità non escludibile di interazioni relative alle emissioni in atmosfera, al comparto acqua, all'inquinamento acustico e luminoso, sia dovuti all'impianto futuro che all'effetto cumulo con l'esistente si ritiene che non possano escludersi a priori e senza trattazione incidenze negative su specie ed habitat presenti e/o che confliggano con azioni ed interventi previsti ed evidenziati come necessari all'interno dei Piani di Gestione dei SIC IT7140112 e IT7140215.





Ubicazione dei SIC IT7140215 (in basso a sinistra) e IT7140112 (in alto a destra) rispetto al sito di progetto

(figura tratta da pag. 52 studio del SIA redatto dalla SmarTeam ([www.natura2000viewer](http://www.natura2000viewer)))

Occorre precisare che la *Valutazione di Incidenza Ambientale* (VInCA) è un procedimento di carattere preventivo introdotto dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e/o progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionare eventualmente l'equilibrio ambientale.

Nel caso in specie, come già detto, appare ovvio che il progetto in questione non è correlato e orientato ad attuare azioni volte a raggiungere obiettivi di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 che ha sostituito l'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".

In base all'art. 6 del nuovo D.P.R. n. 120/2003, comma 1, *nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.*



Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale e progetti in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Per tanto, lo studio per la valutazione di incidenza di cui si necessitava e si chiede la redazione, deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. che prevede che debba contenere:

- una **descrizione** del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarità con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'**analisi delle interferenze** del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.

Sulla scorta del documento interpretativo della Commissione "*La gestione dei siti della rete Natura 2000: Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva. Habitat. 92/43/CEE*" nonché dei casi più importanti e della pratica evolutasi nel frattempo, sussiste ormai un consenso generalizzato sul fatto che le valutazioni richieste dall'articolo 6 siano da realizzarsi per livelli:

- Livello I: **screening**, processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;
- Livello II: **valutazione appropriata**, considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito NATURA 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;
- Livello III: **valutazione delle soluzioni alternative**, valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito NATURA 2000;
- Livello IV: **valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative** in cui permane l'incidenza negativa, valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

La direttiva Habitat si basa implicitamente sull'applicazione del principio di precauzione, nella misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 dovrebbero prevalere sempre in caso d'incertezza.

A tale proposito, la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione. (Commissione europea, 2000a, COM(2000) 1 final) stabilisce che l'applicazione del principio precauzionale presuppone:

- l'individuazione degli effetti potenzialmente negativi risultanti da un dato fenomeno, prodotto o procedura;



- una valutazione scientifica dei rischi che non possono essere determinati con sufficiente certezza in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva o della insufficienza di dati (Commissione europea, 2000a, p. 14).

Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che:

- non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (Livello I: Screening); o
- non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 (Livello II: valutazione appropriata); o
- non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 (Livello III: valutazione di soluzioni alternative); o
- esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di Natura 2000 (Livello IV: valutazione delle misure compensative).

**Alla luce di quanto su riportato si ritiene che appaia lampante come tali considerazioni non siano minimamente presenti all'interno del SIA presentato dal proponente, se non in modo limitato e lacunoso come già detto rispetto al solo SIC IT7140112, senza neanche, in questo considerare le emergenze del Piano di Gestione del SIC in questione.**

La Rete Natura 2000 nasce dalle due direttive comunitarie Uccelli (Dir. 409/79/CEE e ss.mm.ii.) e Habitat (Dir. 43/92/CEE), estremamente innovative per quanto riguarda la legislazione sulla conservazione della natura. Questi due strumenti non solo hanno colto l'importanza di tutelare gli habitat per proteggere le specie, recependo in pieno i principi dell'ecologia che vedono le specie animali e vegetali come un insieme con l'ambiente biotico e abiotico che le circonda, ma si posero come obiettivo la costituzione di una rete ecologica organica a tutela della biodiversità in Europa.

Con Natura 2000 si attribuisce un'importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui che costituiscono l'anello di collegamento tra ambiente antropico e ambiente naturale e ai corridoi ecologici, ovvero quei territori indispensabili per mettere in relazione aree distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica.

L'isolamento di habitat e di popolazioni di specie è pericoloso perché compromette la loro sopravvivenza riducendo l'area minima vitale. Un concetto questo più facilmente comprensibile se riferito a specie come l'orso o il camoscio appenninico, che trovano una grave minaccia alla loro sopravvivenza se rimangono isolate in aree protette senza possibilità di comunicazione con altre aree e con altre popolazioni della loro specie, ma che è valido per tutte le specie e gli habitat.

La conseguenza pratica è che, per rendere funzionale la rete Natura 2000, si devono promuovere interventi che rimuovano le minacce alle specie e agli habitat e che vadano anche a intervenire su situazioni ambientali parzialmente compromesse (ma che abbiano la potenzialità di rinaturalizzarsi).

La legislazione europea fissa gli obiettivi ma lascia gran parte degli strumenti per realizzarli alla discrezionalità dello Stato Membro.

La Regione Abruzzo rilevando la necessità di dotare i Siti Natura 2000 di un Piano di Gestione per realizzare gli obiettivi comunitari per quanto riguarda specie ed habitat ha, nell'ambito del PSR 2007-2013, inteso con la misura 323 finanziare la predisposizione di piani di gestione e protezione del territorio nelle aree della Rete Natura 2000 e di altre aree di interesse naturale, considerando anche l'integrazione con altre forme di pianificazione già esistenti e insistenti nei territori ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 regionale.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n°1026 del 29 dicembre 2010, la Giunta Regionale della Regione Abruzzo infatti ha approvato il Bando per la presentazione delle domande (Reg.(CE) n. 1698/05- Asse III - Art. 57 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. - Misura 323 - "Tutela e



riqualificazione del patrimonio rurale) individuando nei Comuni, anche nelle loro forme associate, e negli Enti gestori delle Aree Protette i soggetti che potevano accedere a tali risorse.

**Cogliendo questa opportunità i Comuni sui quali i SIC IT7140112 e IT7140215 ricadono hanno predisposto i loro Piani di Gestione che prevedono la riqualificazione e la riconnessione degli stessi tramite il recupero funzionale delle aree comprese tra cui quelle in cui il progetto è proposto e del limitrofo laghetto di cava.**

Vista l'importanza di quest'ultimo, in modo particolare per le 30 specie di uccelli rilevate, vedi "Importanza strategica di un lago di cava attestato sul confine del SIC "Bosco di Mozzagrognà" quale area di sosta e svernamento dell'avifauna acquatica in Abruzzo", Pellegrini Mr., Pinchera F. 2015, presentato all'ultimo Congresso Italiano di Ornitologia svoltosi a Caramanico, è stato previsto dal Piano di Gestione del SIC IT7140112 l'allargamento verso monte del perimetro del sito Natura 2000 per inglobarne il lago di cava al suo interno.

Nello specifico la specie di maggior rilevanza è comunque rappresentata dalla Moretta tabaccata, *Aythya nyroca*, con concentrazioni particolarmente significative sia durante lo svernamento che nelle migrazioni. Nelle stagioni 2014-2015 pochi individui (4-6) sono rimasti presenti anche nel periodo estivo. Tra gli Ardeidi 4 specie di Allegato I sono nidificanti nel lago e nelle aree strettamente limitrofe, come nella Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella: Airone rosso, *Ardea purpurea*, Nitticora, *Nycticorax nycticorax*, Tarabusino, *Ixobrychus minutus*, e Sgarza ciuffetto, *Ardeola ralloides*. Si segnalano inoltre tra gli svernanti e i migratori altre specie di Allegato I: Marangone minore, *Phalacrocorax pygmeus*, Tarabuso, *Botaurus stellaris*, Garzetta, *Egretta garzetta*, Airone bianco maggiore, *Casmerodius albus*, Cicogna nera, *Ciconia nigra*, Cicogna bianca, *Ciconia ciconia*, Mignattaio, *Plegadis falcinellus*, Spatola, *Platalea leucorodia*, Fenicottero, *Phoenicopterus roseus*, Falco di palude, *Circus aeruginosus*, Falco pescatore, *Pandion haliaetus*, Cavaliere d'Italia, *Himantopus himantopus*, Avocetta, *Recurvirostra avosetta*, Ghiandaia marina, *Coracias garrulus*. Tra gli altri nidificanti del lago e nelle immediate vicinanze sono da citare Martin pescatore, *Alcedo atthis*, Nibbio bruno, *Milvus migrans*, e Nibbio reale, *Milvus milvus*. I censimenti sono stati condotti, per questo lago, in modo assiduo a partire dal 2010, in quanto l'elevata diversità e quantità delle specie superava ampiamente la componente avifaunistica della limitrofa e storica Riserva Naturale Regionale "Lago di Serranella" (Pellegrini Mr., 1996). Le osservazioni (conteggio diretto da punti fissi e panoramici presso le sponde) sono state intensificate negli ultimi 2 anni nell'ambito degli studi per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC limitrofi (Contributo della Misura 323 PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo) con concentrazione nei periodi di migrazione e soprattutto di svernamento, spesso con frequenza giornaliera.

Oltre a quanto su riportato entrambi i Piani di Gestione riportano azioni specifiche previste da attuare nelle zone comprese tra i due SIC, in particolare per quanto attiene la Lontra (*Lutra lutra*), il Lupo (*Canis lupus*), nonché i già citati Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Airone rosso (*Ardea purpurea*), Nibbio reale (*Milvus milvus*) e Nibbio bruno (*Milvus migrans*) ipotizzando aree di connessione ecologica per le quali sarebbe necessario riqualificare aree anche oltre quelle individuate dal "rispetto fluviale".



Particolare disturbo derivante dall'accresciuto inquinamento luminoso, oltre che all'avifauna già citata, potrebbe essere fonte di disturbo per i chiroteri, in particolare il Barbastrello (*Barbastella barbastellus*).

Potenziale impatto, che dovrebbe essere valutato e quantificato per ogni singola specie, è quello derivante dalla deposizione in acqua (fiume, pozze, stagni, laghi) all'interno dell'areale di dispersione dei fumi delle sostanze emesse, anche in piccole quantità (NOx, SOx, COx, IPA, COV, etc.) su pesci, anfibi e rettili acquatici, in particolare: Tritone crestato italico (*Triturus carnifex*), Barbo (*Barbus plebeyus* (*B. tyberinus*)) e testuggine palustre (*Emys orbicularis*) sia in relazione alle emissioni giornaliere che per quanto attiene, soprattutto agli effetti cronici e dovuti all'accumulo e al bioaccumulo.

*Il potenziale impatto delle deposizioni di polveri e sostanze contenute nei fumi dovrà essere valutato anche per quanto attiene gli habitat presenti, per quanto attiene la componente vegetale e in ultima analisi anche degli artropodi (che sono comunque importanti come risorsa trofica).*

Sulla base dell'esperienza maturata in merito anche alle conoscenze delle azioni necessarie all'attuazione degli obiettivi di conservazione previsti per i SIC IT7140112 e IT7140215 al fine di non vanificare le risorse comunitarie ad esse destinate si ritiene pertanto che il progetto proposto per la realizzazione di una Piattaforma tecnologica per la generazione e il recupero di energia da combustibili alternativi in loc. Brecciaio/Colle Campitelli debba essere rigettato per la conflittualità potenziale in merito alle previste azioni di riqualificazione e riconnessione ecologica dei due SIC, sulle specie e habitat indicate e riportate nei Piani di Gestione, nonché sulle specie di uccelli in Allegato I rilevati nel lago di cava prossimo al sito progettuale.

## Conclusioni

Il progetto che riguarda l'installazione di una Piattaforma Tecnologica è una fuga in avanti che andrebbe a penalizzare totalmente la raccolta differenziata. La regione Abruzzo ha bisogno di impianti che siano di supporto alla raccolta differenziata in modo particolare impianti di compostaggio e di recupero di materia in una strategia di economia circolare. Pertanto siamo totalmente contrari alla realizzazione di detto impianto poiché mal si colloca in un quadro regionale dove la differenziata è ferma al 33,5%-come la stessa proponente evidenzia- infrangendo le prime tre R e allontanandoci dagli obiettivi fissati a livello comunitario. Le discariche costituiscono ancora la via principale per smaltire i rifiuti, modalità che impedisce lo sviluppo di un ciclo virtuoso fondato su riciclaggio e prevenzione oltre a essere una pericolosa fonte di inquinamento per la salute dei territori, delle persone. La stessa Lr.45 del 19/12/200, in attuazione del D.Lgs 152/06 art.44 parla di massimo recupero dei rifiuti, fissando una quota del 55% . **Il progetto secondo le scriventi è da rigettare seduta stante, per la non conformità con le norme pianificatorie, con la misura MD3 del Piano Regionale sulla Qualità dell'Aria, per l'assenza della VINCA, per l'impatto paesagistico- con 3 punti emissivi che dal piano campagna sono di 12,18 e 85 metri, un capannone di ben 4000metri quadrati, con diverse altezze sino a quella di 12 metri.**

a cura di A. R. Natale (Coordinatore IAAP)

contributi di:

Fabrizia Arduini (WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus), Mario Pellegrini (CISDAM),

CISDAM

Mario Pellegrini

**Oasi WWF Lago Di Serranella**

Andrea Natale

**WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus**

Fabrizia Arduini presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fabrizia Arduini', is located below the printed text. The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.